

STATUTO
dell'Associazione
ASSOCIAZIONE ITALIANA FONDAZIONI ED ENTI DELLA FILANTROPIA
ISTITUZIONALE

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita l'Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE ITALIANA FONDAZIONI ED ENTI DELLA FILANTROPIA ISTITUZIONALE " o in breve "Assifero".

Art. 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede in Roma.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale può istituire sedi secondarie, uffici operativi e di rappresentanza tanto in Italia quanto all'estero.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 - Scopo e Attività

L'Associazione non ha fini di lucro e il suo scopo è quello di favorire il riconoscimento e lo sviluppo della filantropia istituzionale definibile come l'ambito sociale ed economico animato da organizzazioni senza fini di lucro che stabilmente catalizzano risorse, principalmente ma non solo economiche, provenienti da diverse fonti e le ridistribuiscono sotto diverse forme - elargizioni, investimenti, beni, servizi - per il bene comune e finalità di utilità sociale, solidarietà e sviluppo umano, sociale, economico, civile e culturale.

L'Associazione intende:

- A. rafforzare l'identità individuale e collettiva dei soggetti della filantropia istituzionale, in particolare dei soci, nel rispetto delle diversità operative, ma alla ricerca di comuni denominatori di tipo etico e professionale;
 - B. rafforzare la loro legittimazione e immagine nei confronti della pubblica opinione e delle istituzioni al fine di qualificarli e promuovere riconoscimento come parte fondamentale del Terzo settore e sviluppare forme di collaborazione con le altre realtà che lo compongono;
 - C. creare un collegamento tra i soci, a partire da un'adeguata conoscenza del fenomeno, organizzando momenti di scambio di esperienze e buone pratiche, di formazione, di collaborazioni sinergiche;
 - D. creare forme di rappresentanza e di azioni comuni verso le istituzioni individuando passi possibili per creare un quadro normativo (regionale, nazionale ed europeo) favorevole allo sviluppo del settore e che ne riconosca e tuteli le specificità;
 - E. sostenere il rafforzamento delle loro capacità operative, anche attraverso la messa a punto di servizi finalizzati al miglioramento della qualità dell'azione;
 - F. sviluppare i rapporti internazionali con particolare attenzione all'Europa;
 - G. favorire una cultura dell'agire in maniera filantropica, anche finalizzata alla nascita e allo sviluppo delle fondazioni e degli enti d'erogazione.
 - H. favorire le sinergie tra enti territoriali e nazionali sviluppando collaborazioni quali bandi comuni e scambio di informazioni sui soggetti finanziati.
- A tal fine l'Associazione può svolgere tutte le attività funzionali al perseguimento di tali obiettivi e ad esse connesse, compresa ogni attività di ricerca, sensibilizzazione, promozione, anche attraverso la pubblicazione di materiale divulgativo su qualsiasi supporto.

Art. 4 - Soci

Sono soci le fondazioni, le associazioni e gli altri enti di diritto privato senza finalità di lucro e apertivi inquadrabili tra gli enti della filantropia istituzionale come definiti all'art. 3, che condividendo le finalità dell'Associazione facciano richiesta di ammissione al Consiglio Nazionale con dichiarazione di piena conoscenza e accettazione delle norme del presente statuto e degli obblighi da esso derivanti.

Gli enti della filantropia istituzionale si distinguono dalle organizzazioni di volontariato che, per finalità simili, catalizzano principalmente l'attività gratuita delle persone e dalla galassia delle imprese sociali che finanziano la loro attività principalmente attraverso scambi commerciali. E' compito dell'Assemblea, mediante regolamento, stabilire i criteri che tenendo conto dell'evoluzione sociale e della filantropia istituzionale, permettano di individuare le categorie di potenziali soci.

Art. 5 - Diritti e Doveri dei Soci

I soci hanno il diritto:

- a. di partecipare alle Assemblee se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente o per delega;
- b. di eleggere gli organi dell'Associazione;
- c. di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto;
- d. di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- e. di partecipare all'attività associativa e di avvalersi dei servizi e delle prestazioni erogate dall'associazione;
- f. di fruire di un periodico servizio di informazione sulla vita associativa;
- g. di fruire di tutte le pubblicazioni, gli studi e le ricerche effettuate dall'Associazione.

La domanda di ammissione deve essere accettata dal Consiglio Nazionale ed è subordinata al pagamento della quota associativa.

La quota associativa viene stabilita dal Consiglio Nazionale.

E' sancita la non trasmissibilità, ad eccezione di estinzione per fusione o incorporazione in altri enti e la non rivalutabilità delle quote associative.

I soci hanno l'obbligo di:

1. osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
2. sottoscrivere la Carta dei principi di responsabilità;
3. partecipare attivamente alla vita associativa;
4. fornire i dati e le informazioni utili all'elaborazione di analisi e studi coerenti alle finalità istituzionali, i quali verranno trattati in forma anonima nel rispetto della normativa sulla privacy;
5. versare i contributi dovuti secondo le modalità e nei termini fissati;
6. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
7. impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Nazionale e la cui osservanza è obbligatoria per gli soci.

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Nazionale.

Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- per estinzione;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Nazionale;
- per esclusione;

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Nazionale in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi; è deliberata dall'assemblea nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie.

Art. 6 - Patrimonio, entrate ed esercizi sociali

Il patrimonio è costituito:

- a) dal fondo di dotazione vincolato con decisione dell'assemblea;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio o con la destinazione di parte delle quote associative;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti ad esso destinati

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da contributi ed erogazioni da parte di enti pubblici e privati;
- c) da proventi o ricavi derivanti da ogni altra attività coerente con le finalità dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'esercizio finanziario chiude al 31/12 di ogni anno.

Il Consiglio Nazionale approva il bilancio preventivo e lo trasmette ai soci entro il 31/12 di ciascun anno.

Il Consiglio Nazionale predispose entro 4 mesi dalla fine di ogni esercizio il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Nazionale;
- d) il Segretario Generale;
- e) Organo di Revisione;

Art. 8 - Assemblea

I soci sono convocati in Assemblea dal Presidente almeno una volta all'anno, di norma entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Nazionale e dell'Organo di Revisione. L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Nazionale ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci o dall'Organo di Revisione.

L'Assemblea viene convocata in Italia, anche fuori dalla sede sociale.

Le Assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni associato a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell'avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

L'assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i soci, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Revisione, se nominato.

Ogni associato ha diritto di voto, se in regola con il pagamento della quota associativa, e potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di 5 cinque deleghe. Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in mancanza, da uno dei Vice Presidenti; in mancanza di questi, l'Assemblea stessa nomina un proprio Presidente fra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e due scrutatori quando necessario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento in Assemblea.

In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, occorre la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli soci.

Delle riunioni di Assemblea si redige il processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L'Assemblea, oltre ad eleggere il Presidente e, previa determinazione del numero, i membri del Consiglio Nazionale, delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina del Revisore e del Collegio dei Probiviri, sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto e su tutto quanto altro ad essa demandato per legge e/o per Statuto.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo ultimo alla sua prima riunione.

Il Presidente è eletto, in occasione dell'elezione del Consiglio, dall'Assemblea dei soci a scrutinio segreto, e resta in carica per la durata del Consiglio scadendo con l'assemblea che approva il bilancio relativo al quarto esercizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Nazionale e cura la corretta osservanza dello Statuto. Nessun compenso è dovuto al Presidente.

Art. 10 - Consiglio Nazionale

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Nazionale composto, oltre che dal Presidente, da 6 a 24 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di quattro esercizi, scadono con l'assemblea che approva il bilancio relativo al quarto esercizio. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima seduta provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

Il Consiglio nomina, su proposta del Presidente, uno o più Vice Presidenti, individuando il Vice Presidente Vicario che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed è dotato degli stessi poteri. La firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Consiglio può nominare, su proposta del Presidente, un Comitato Esecutivo a cui può delegare parte dei propri poteri.

Il Consiglio nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale dell'Associazione. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri con indicazione degli

argomenti da trattare e comunque per deliberare in ordine al bilancio preventivo ed al bilancio consuntivo entro il termine di presentazione all'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Nazionale si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedito ai consiglieri ed al Revisore dei conti almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo lettera, telefax, messaggio di posta elettronica da recapitare al domicilio degli interessati.

In caso d'urgenza, è ammessa la convocazione mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno due giorni prima della data dell'adunanza.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario e, in sua assenza, da un altro Vice Presidente.

In caso siano tutti assenti, dal più anziano di età dei consiglieri.

I membri del Consiglio Nazionale che non partecipano ad almeno la metà delle sedute nel corso di due esercizi decadono dall'incarico.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; nonché degli eventuali regolamenti per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Soci.

Il Presidente e membri del Consiglio Nazionale possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.

E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio Nazionale. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

Sono incompatibili alla carica di membro del Consiglio Nazionale coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Art. 11 - Segretario Generale

Il Segretario Generale, su proposta del Presidente, è nominato dal Consiglio Nazionale.

Egli provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività dell'Associazione.

In particolare:

- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e delle commissioni da esse istituite;
- su indirizzo del Presidente istruisce gli argomenti che verranno sottoposti alla deliberazione del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sottoscrivendo gli atti conseguenti e necessari;

- dirige gli uffici e il personale dell'Associazione, di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il Segretario Generale dura in carica quattro esercizi e può essere riconfermato.

Art. 12 - Organo di Revisione

L'Organo di Revisione è monocratico e deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali.

L'Organo di Revisione ha il compito di:

a. controllare la gestione contabile dell'Associazione ed effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea;

b. vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie.

La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere.

L'Organo di Revisione dura in carica quattro esercizi, scade con l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo al quarto esercizio, ed è rieleggibile.

Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'art. 8 la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio a favore di organizzazioni che perseguono scopi d'utilità sociale senza finalità di lucro, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14 - Mediazione

Qualunque controversia dovesse insorgere fra gli associati o fra essi e l'Associazione, incluse le controversie promosse dai membri del Consiglio Direttivo, dai liquidatori e dall'Organo di Revisione, se esistente, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto associativo in materia di diritti disponibili, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. n.28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso un Organismo iscritto al Registro degli Organismi di mediazione presso il Ministero di Grazia e Giustizia, secondo le previsioni del suo regolamento.

Art. 15 - Norma finale

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti.